

Comunicazione di variante non sostanziale
Per aggiornamento dell'autorizzazione e adeguamento al DM 28 Giugno 2024 n.127
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI

(art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i.)

Casalbordino, 19/11/2024

- D.P.R. n. 642 del 26.10.1972
- ☐ Esente da bollo in quanto ente pubblico
 - ☐ Bollo assolto in forma virtuale
 - ☒ Bollo assolto in forma non virtuale

Spett. le REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio - Ambiente
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2
65124 Pescara (PE)

OGGETTO: Comunicazione di Variante NON sostanziale per l'aggiornamento dell'autorizzazione n. DPC/DA21/76 del 28.05.2015 e successiva Voltura, Det. DPC026/249 del 06/10/2021, avente per oggetto, adeguamento dell'autorizzazione in essere al DM 127/24, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 45, comma 12 della L.R. 45/07 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1192 del 01.12.2008.

Il sottoscritto	STEFANO CICCHITTI			
(soggetto)	(nome) (cognome)			
nato a				
	(luogo)	(prov.)	(Stato)	(data di nascita)
residente a				
	(luogo)	(prov.)	(indirizzo)	(civico) (cap)
Codice Fiscale		in qualità di	rappresentante legale	della
(titolare/legale rappresentante/altro)				
(specificare solo in caso di altro)				
impresa	CICCHITTI SRL			avente
(denominazione/ragione sociale)				
sede legale in	Montenero d Bisaccia	VIA VITTORIO ARGENTIERI	396	86036
	(luogo)	(indirizzo)	(civico)	(cap)
tel.		e-mail/PEC	cicchittisrl2021@virgilio.it /cicchittisrls@pec.it	
iscrizione al C.C.I.A.A. di	MOLISE	CB-207344	27/03/2019	
	(luogo)	(numero)	(data)	
codice fiscale/partita IVA	01819990704			

titolare dell'autorizzazione n. DPC/DA21/76 del 28.05.2015 e successiva Voltura, Det. DPC026/249 del 06/10/2021, avente per oggetto: Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti inerti NON pericolosi,

COMUNICA

la variante non sostanziale all'autorizzazione in oggetto consistente in: adeguamento al nuovo DM 127 del 28 Giugno 2024, End of Waste. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge

DICHIARA

- ☒ che la suddetta variante/i proposta, come risulta dalla documentazione allegata alla presente istanza, rientra tra le varianti non sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ☒ che l'autorizzazione di cui sopra non è soggetta alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- ☐ che l'attività non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ☒ che l'autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità alla VIA del progetto relativo all'attività;
- ☐ di provvedere ad inviare alla Regione il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto, entro 30 giorni dall'ultimazione degli stessi, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1192 del 04.12.2008;
- ☒ che i dati riportati nella istanza e nei suoi allegati sono veritieri;
- ☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- ☒ Altro: Sono ritenute varianti non sostanziali: a). le integrazioni di codici CER di rifiuti non pericolosi aventi caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, purché ciò non comporti incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti; chiede l'aggiornamento della propria autorizzazione e adeguamento al nuovo DM n. 127 del 28 Giugno 2024, End of Waste;

Alla presente allega la seguente documentazione¹ in formato digitale non riscrivibile debitamente firmata digitalmente, **pena la inaccettabilità della domanda:**

- ☒ Fotocopia della carta di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità;
- ☒ Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 2 del 02.01.2008 e reperibile sul sito internet ufficiale www.regione.abruzzo.it ;
- ☒ Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti e nei confronti dell'impresa istante non esistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.11.2011 e s.m.i. (come da Allegato 3);
- ☒ Relazione tecnica esplicativa della variante non sostanziale richiesta, corredata da elaborati grafici, sottoscritti e timbrati da titolare/legale rappresentate e da tecnico abilitato;
- ☐ Documentazione attestante l'avvenuto espletamento dell'iter previsto per il rilascio del permesso a costruire/SCIA, nel rispetto della normativa vigente in materia, in copia conforme (laddove fosse necessario);
- ☐ Dichiarazione attestante la non modifica del Quadro Emissivo (QRE) autorizzato;
- ☐ Copia del Giudizio favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. valutato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, laddove necessario;
- ☐ Schema di calcolo relativo alla determinazione delle garanzie finanziarie, di cui alla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 "Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007";
- ☒ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente corredata con attestazione di pagamento delle spettanze da parte del committente, resa ai sensi della L.R. 04.07.2019 n. 15 "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso";
- ☒ Estremi del versamento degli oneri per l'istruttoria tecnica, se previsti da normativa regionale.

TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile del titolare/rappresentante dell'impresa)


CICCHITTI SRL
Sede Leg.: Via Argentario, 396
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
P.IVA: 01819990704
Cap. Soc.: 50.000
Sede Oper.: Via Castellana - 66021 CASALBORDINO (CH)

¹ E' fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nella G.U. 20.02.2001, n. 42, S.O., in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47).

Cognome.....CICCHITTI.....
Nome.....STEFANO.....
nato il.....19.06.1976.....
(att. n.....537 P.....1 S.....A/1976.....)
e.....TERMOLI (CB).....
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....CASALBORDINO (CH).....
Via.....VIA LATERNI, 23.....
Stato civile..........
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1,65.....
Capelli.....castani.....
Occhi.....cerulei.....
Segni particolari.....N.N.....



Firma del titolare.....

CASALBORDINO.....

29.08.201

IL SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro


Per l'ordine del SINDACO
L'IMPIEGATO COMUNALE
(Michele Bucciarelli)



Scade il 19.06.2027
DIRITTI: Euro 5,16

AX 0717663

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CASALBORDINO

(CHITTI)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 0717663

DI

CICCHITTI
STEFANO

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 3 c. 2, 46 e 47)

IL SOTTOSCRITTO	STEFANO	CICCHITTI
	(nome)	(cognome)
NATO A		
	(luogo)	(prov.) (Stato) (data di nascita)
residente a		
	(luogo)	(prov.)
via		
	(indirizzo)	
C.F.		in qualità di
		LEGALE RAPPRESENTANTE
		(titolare/legale rappresentante/altro)
altro		
		(specificare in caso di altro)
della impresa	CICCHITTI SRL	Avente
	(denominazione/ragione sociale)	
sede legale in	MONTENERO DI BISACCIA (CB) Via VITTORIO ARGENTIERI, 396 , cap 86036	

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e per gli effetti di legge

D I C H I A R A

1. ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di¹:

¹ La suddetta dichiarazione deve essere resa anche per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che testualmente recita:

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)
(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Casalbordino lì, 19/11/2024

IL/LA DICHIARANTE


CICCHITTI SRL
 Sede Leg.: Via Argentin, 396
 86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
 P.IVA: 01819990704
 Cap. Soc.: 50.000
 Sede Oper.: Via Castellana - 66021 CASALBORDINO (CH)

Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente unitamente a copia fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta

Spett.le REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti

Piazza Unione, n.13

65124 – Pescara

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Comunicazione di aggiornamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 per l'adeguamento al DM 28 Giugno 2024 n.127 decreto MASE EoW, per l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero di Rifiuti inerti NON pericolosi di natura inerte, operazioni R13/R5, finalizzato alla produzione di "aggregato recuperato".

Il sottoscritto **STEFANO CICCHITTI**

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **CICCHITTI SRL** con sede legale in Montenero di Bisaccia (CB), Via Vittorio Argentieri n. 396 – CAP 86036, codice fiscale/partita IVA 01819990704
e-mail: cicchittisrl2021@virgilio.it
pec: cicchittisrls@pec.it

COMUNICA/CHIEDE

L'aggiornamento e l'adeguamento dell'autorizzazione n. **DPC/DA21/76 del 28.05.2015** e voltura n. **DPC026/249 del 06/10/2021** al DM 28 Giugno 2024 n.127 decreto MASE EoW, regolamento recante disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006; per l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi di tipo inerte da C&D, ai sensi dell'art.208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., finalizzato alla produzione di "aggregato recuperato".

A tal fine allega la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (rif.to art.46 D.P.R. 445/2000), in base ai requisiti stabiliti dalla D.G.R. n.1227 del 29/11/2007
- Relazione tecnica adeguamento al DM 127/2024 EoW
- Fac – Simile DDC (Dichiarazione di Conformità) Lotto di aggregato recuperato
- Copia documento d'identità
- Titolo autorizzativo da adeguare al DM 127/24 EoW

Casalbordino, 19 Novembre 2024

Firma

(Il Richiedente)


CICCHITTI SRL
Sede Leg.: Via Argentieri, 396
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
P.IVA: 01819990704
Cap. Soc.: 50.000
Sede Oper.: Via Castellana - 66021 CASALBORDINO (CH)

SCHEMA DI COMUNICAZIONE
ADEGUAMENTO AL DM 28 giugno 2024 n.127 art. 8 - Decreto EOW - MASE
AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E
RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI
(ex art.208, comma 15 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Spett.le REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti

Piazza Unione, n.13

65124 – Pescara

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto STEFANO CICCHITTI

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta CICCHITTI SRL con sede legale
in Montenero di Bisaccia (CB), Via Vittorio Argentieri n. 396 – CAP 86036, codice fiscale/partita IVA 01819990704
e-mail: cicchittisrl2021@virgilio.it
pec: cicchittisrls@pec.it

in relazione all'Adeguamento dell'autorizzazione in essere, al DM 127/2024 ai sensi dell'art. 8, per l'esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti di natura inerte non pericolosa art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. finalizzato alla produzione di "aggregato recuperato",
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445

DICHIARA

di rappresentare, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, la Ditta CICCHITTI SRL avente:

- sede legale in: Montenero di Bisaccia (CB), Via Vittorio Argentieri n. 396 – CAP 86036
- iscrizione alla CCIAA del **Molise** al n. CB-207344
- Codice Fiscale / P. IVA 01819990704
- Di essere in possesso del seguente titolo autorizzativo n.: **DPC/DA21/76 del 28.05.2015**
- e successiva Voltura, n. **DPC026/249 del 06/10/2021**

- di possedere i requisiti soggettivi stabiliti con DGR n. 1227 del 29/11/2007
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'adeguamento all'autorizzazione di cui agli artt. 23, 24, 25 e 26 della L.R: 83/2000 e s.m.i., degli artt. 208, 209, 210, 211, 213 e Capo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al DM 127/2024 del 28 Giugno 2024 pubblicato in GU il 11/09/2024 Serie Gen. N. 213
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente dalla Regione Abruzzo nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Casalbordino, 19 Novembre 2024

Firma

(Il Richiedente)


CICCHITTI SRL
Sede Legl. Via Argentieri, 396
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
P.IVA: 01819990704
Cap. Soc.: 50.000
Sede Oper.: Via Castellana - 66021 CASALBORDINO (CB)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l'avvio della procedura amministrativa per la quale è prodotta la seguente dichiarazione.

RICHIEDENTE***CICCHITTI SRL****Via Vittorio Argentieri, n. 396
86036 - Montenero di Bisaccia (CB)*

**RELAZIONE TECNICA
VARIANTE NON SOSTANZIALE
PER L'ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO
DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON
PERICOLOSI, FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI
AGGREGATO RECUPERATO - EOW**

(art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i. - DM 127/24 del 28 Giugno 2024 - MASE)



**TITOLO AUTORIZZATIVO
DA ADEGUARE**

Aut.ne n. DPC/DA21/76 del 28.05.2015

Voltura n. DPC026/249 del 06/10/2021


CICCHITTI SRL
Sede Leg.: Via Argentieri, 396
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
P.IVA: 01819990704
Cap. Soc.: 50.000
Sede Oper.: Via Castellana - 66021 CASALBORDINO (CH)



Studio Geta - Gestione Ecosostenibile e Tutela Ambientale
www.studiogeta.it



19/11/2024

SOMMARIO:

1.	PREMESSA	3
2.	DATI GENERALI	4
3.	NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	3
4.	ADEGUAMENTO AL DM 127/24 (EOW).....	4
5.	OGGETTO E FINALITA'	4
6.	CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW)	4
7.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	4
8.	SISTEMA DI GESTIONE	5
9.	RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 127/2024	5
9.1	RIFIUTI INERTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE AMMISSIBILI.....	5
9.2	VERIFICHE RIFIUTI IN INGRESSO.....	6
9.3	CONTROLLI SULL'AGGREGATO RECUPERATO.....	7
10.	UTILIZZI SPECIFICI DELL'AGGREGATO RECUPERATO PRODOTTO (ALLEGATO 2).....	8
11.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC) E ADEGUAMENTO DOCUMENTALE.....	10

Questo documento contiene informazioni di proprietà dello Studio Geta e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Studio Geta

This document contains information proprietary to Studio Geta and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Studio Geta.



1. PREMESSA

La Ditta CICCHITTI SRL, con sede legale in Via Vittorio Argentieri, n. 396 nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB), e Impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani, autorizzato con atto n. DPC/DA21/76 del 28.05.2015 e voltura n. DPC026/249 del 06/10/2021, opera nel campo del settore edile, stradale, ed è specializzata nelle opere di demolizione e recupero di rifiuti inerti, sia per committenti privati sia pubblici.

La presente relazione tecnica viene redatta a supporto della domanda di comunicazione di Variante NON sostanziale per l'adeguamento al DM 127 del 28 Giugno 2024, EOW, dell'autorizzazione unica in essere (DPC/DA21/76 del 28.05.2015 e voltura n. DPC026/249 del 06/10/2021) attraverso l'utilizzo dell'impianto di recupero rifiuti inerti NON pericolosi, con il quale la Ditta intende effettuare, presso la propria sede operativa in C.da Castellani, nel Comune di Casalbordino (CH) il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi prodotti dallo svolgimento delle attività di demolizione e costruzione e altri rifiuti inerti di origine minerale.

La presente comunicazione di variante NON sostanziale si inserisce nell'ambito del disposto normativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per modifica si intende "la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato; (Quindi giusto adeguamento al DM 127/2024) Sono ritenute varianti non sostanziali: a) le integrazioni di codici EER di rifiuti non pericolosi aventi caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, purché ciò non comporti incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

Considerata la richiesta riferita ad un impianto fisso, che non comporta modifiche all'impianto e alle tecnologie utilizzate, risulta pertinente la comunicazione di Variante NON sostanziale.

La richiesta di aggiornamento/adequamento dell'autorizzazione in essere al nuovo DM 127/24, per la produzione di aggregato recuperato, si rende necessaria, in quanto lo stesso DM prevede all'art. 8 Norme transitorie e finali, al comma 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso (26/09/2024), presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa.

Il recupero, condotto direttamente sul sito autorizzato, dove i rifiuti vengono conferiti, consente di riutilizzare il materiale frantumato e certificato, (EOW), presso altri cantieri o opere, in conformità alla normativa di settore vigente, oppure di stoccarlo in idonee aree all'interno dell'impianto, prima di essere reimmesso sul mercato, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

I prodotti in uscita dall'impianto di trattamento e recupero, potranno essere reimpiegati come "aggregato recuperato", principalmente nel campo edile e stradale, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo DM 127/2024.

Il presente elaborato ha lo scopo di descrivere il processo di adeguamento della propria autorizzazione, al DM 127/2024 e le operazioni, criteri e requisiti da rispettare, affinché il materiale prodotto in uscita dall'impianto, post attività di trattamento e recupero possa essere considerato "aggregato recuperato". Si ricorda che le ditte autorizzate in art. 208, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DM 127/2024 in vigore dal 26/09/2024, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore, presentano all'autorità competente

(REGIONE ABRUZZO) un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione unica concessa, ai sensi dell'art. 208 - D.Lgs 152 del 2006

2. DATI GENERALI

Impresa titolare dell'autorizzazione: Cicchitti Srl

Titolo autorizzativo: Aut.ne unica art. 208 - D.Lgs 152/06 – Det. N. DPC/DA21/76 del 28.05.2015 e voltura n. DPC026/249 del 06/10/2021

Identificativo responsabile Tecnico dell'Impianto: Stefano Cicchitti

3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

In base alle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti da trattare e alla tipologia di recupero da effettuare, l'attività è identificata, secondo l'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come:

R5 = riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

Sono pertanto di riferimento per la redazione della presente relazione tecnica:

- Il DM 127/2024 MASE End of Waste del 28/06/2024 in GU 11/09/2024 serie gen. n. 213
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l'art. 208 per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi
- la D.G.R. 12 luglio 2016, n. 450
- la D.G.R. 17 gennaio 2023 n. 18
- la L.R. 19 dicembre 2007 n. 45
- il D.M. 5 febbraio 1998 ove modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n.186
- la D.G.R. 25 maggio 2007, n.517
- la L.R. 29 luglio 2010 n. 31
- tutte le norme tecniche e di buona prassi utilizzabili per la corretta gestione del processo, la qualità del prodotto finito, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la sicurezza degli operatori addetti a ciascuna fase del ciclo produttivo.

4. ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 EOW

Il ciclo di recupero dei rifiuti inerti da C&D attraverso impianto fisso, autorizzato, destinato alla produzione di "aggregato recuperato", da reimmettere sul mercato utile ed idoneo alle operosità edili, verrà svolto ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n.127 del 28 giugno 2024 (GU n. 213 del 19 settembre 2024) per l'adeguamento ai nuovi criteri di "End of Waste" dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

5. OGGETTO E FINALITA'

Il nuovo regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 1, del presente regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

6. CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW)

Le condizioni previste dall'art.3 del DM 127/24, affinché l'aggregato recuperato ottenuto, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.152/06 e s.m.i., dovranno essere verificate attraverso il rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1, ovvero analisi di caratterizzazione e test di cessione ai sensi del DM 98, nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 2 e Tab. 3 dello stesso DM, e gli scopi specifici di utilizzabilità dei prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto, (EoW) sono elencati nell'Allegato 2 art. 4.

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e inviata all'Autorità competente (Regione) e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (ARTA/ARPA). Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 1, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Ai fini della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserverà per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato, di circa 1 kg, possibilmente in contenitori in vetro a tenuta, con idonea etichetta adesiva riportante i dati identificativi del lotto e la data di produzione, di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato, e idoneo a consentire la ripetizione delle analisi chimiche di caratterizzazione e verifica dei requisiti di qualità ambientale di cui alla tab. 2 e 3 del DM 127/24. Ad oggi sulla base di quanto previsto dal DM 127/2024 nelle more di ulteriori e successive modifiche allo stesso, si è esonerati dalla conservazione dei campioni di ogni lotto solo se in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, o per quelle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

8. SISTEMA DI GESTIONE

Nelle more delle nuove definizioni del DM 127/2024, Il produttore di aggregato recuperato eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

9. RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 127/2024

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi identificati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Sono ammessi i rifiuti inerti abbandonati, mentre Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione interrati, e NON sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 17.05.04 (Terre e rocce da scavo) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

9.1 RIFIUTI INERTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE AMMISSIBILI

La presente relazione tecnica di supporto alla comunicazione di Variante NON sostanziale viene richiesta per l'adeguamento/aggiornamento dell'autorizzazione unica posseduta al DM 127/2024 finalizzato alla produzione di aggregato recuperato. Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente: i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione NON PERICOLOSI elencati nella Tabella 1, punto 1, gli altri rifiuti inerti NON PERICOLOSI di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

<p>1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>170101 Cemento</p> <p>170102 Mattoni</p> <p>170103 Mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</p> <p>170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica</p> <p>170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</p> <p>170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</p>	<p>2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010409 Scarti di sabbia e argilla</p> <p>010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico</p> <p>101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso</p> <p>101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto</p> <p>191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)</p> <p>200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.</p>
---	---

Nella tabella seguente sono riportati i rifiuti NON pericolosi già autorizzati e ricompresi nella Tab. 1 del DM 127/2024

Codici EER	Descrizione	Attività di recupero	Potenzialità Giornaliera (t/g)	Potenzialità annua (t/a)
17.01.01	Cemento	R13/R5	80 t/g	20.000 t/a
17.01.02	Mattoni			
17.01.03	Mattonelle e ceramiche			
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*			
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di C&D diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*			

9.2 Verifiche sui rifiuti in ingresso.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e a controlli supplementari, qualora se ne ravveda la necessità. A tal

fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:

- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione di corredo (Analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto in ingresso, che dimostrino la NON pericolosità del rifiuto da sottoporre a recupero e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento annuale che provvede alla selezione dei rifiuti, e rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso (Registro di carico e scarico Rifiuti);
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente Allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento annuale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.



- **MANUALE QUALITA'**
- **SISTEMA DI GESTIONE**
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO**

9.3 Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	

Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C _{>12}	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluorantene, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15 e quelli destinati alla produzione di clinker per cemento e produzione di cemento, sarà sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tab.3 al DM 127/24 al fine di verificarne l'eco-compatibilità.



Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

10. UTILIZZI SPECIFICI DELL'AGGREGATO RECUPERATO PRODOTTO (ALLEGATO 2)

In base all'allegato di cui all'art.4 del DM 127/2024, l'aggregato recuperato potrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM.

Al termine delle operazioni descritte, al fine di dimostrare la conformità del materiale alle caratteristiche merceologiche indicate nelle norme tecniche UNI, verranno prelevati campioni rappresentativi dai cumuli di materiale trattato (max 3.000 mc per lotto) per effettuare i controlli previsti. Tali norme prevedono che sui campioni prelevati debbano essere effettuate una serie di prove fisiche atte a stabilire la granulometria e verificare l'idoneità tecnica del materiale in relazione alla tipologia di utilizzo che se ne vuole fare. Le prove di caratterizzazione prestazionale per la qualifica prevedono che l'aggregato recuperato sia conforme alle norme UNI EN previste nell'Allegato 2 Tab 5 al DM, in funzione delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato.

L'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per:

L'aggregato recuperato è utilizzato per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.

Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato


Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

Per tutti gli utilizzi, sarà applicata la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad eccezione di quelli derogati dal medesimo regolamento. Gli utilizzi al suolo non dovranno costituire fonte di potenziale contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Per gli utilizzi di cui alla lettera f) e lettera g) dovranno essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XII del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di Cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento. Le predette prove di cui agli Allegati 1 e 2 al DM 127/2024 saranno eseguite da un laboratorio chimico/ambientale accreditato e il prelievo dei campioni ad opera di personale tecnico qualificato al campionamento.



Immagini: Analisi chimiche e campionamento ambientale

SCHEMA RIEPILOGATIVO ATTIVITA' PER IL RISPETTO DEI REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE



11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC) E ADEGUAMENTO DOCUMENTALE

A seguito delle verifiche analitiche di compatibilità ambientale, e rispetto dei requisiti e conformità delle CSC di riferimento di cui alle Tab. 2 e Tab. 3 del DM 127/24, eseguite su ciascun lotto pari a max 3.000 mc, e a seguito certificazione e marcatura CE dell'aggregato recuperato ove richiesto, a conclusione del processo di recupero e produzione di "aggregato recuperato" (EOW) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, sarà redatta la Dichiarazione di Conformità (DDC) mediante atto di notorietà redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 3 del DM 127/24, attestante il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del DM 127/2024. La dichiarazione di conformità sarà inviata all'Autorità competente e all'agenzia regionale di protezione/tutela ambientale competente per territorio in riferimento al sito di produzione, entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto; le dichiarazioni redatte utilizzando il modello di cui all'allegato 3, saranno inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità previste dall'art.64 del D.Lgs. n.85 del 07/03/2005 alle

Autorità territorialmente competenti, (REGIONE e ARPA/ARTA). Tale documentazione sarà conservata presso la sede legale della Ditta e/o sede operativa (impianto fisso), anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni e messa a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente elaborato riguardanti i titoli posseduti sono stati forniti allo scrivente direttamente dal Sig. Stefano Cicchitti, in qualità di legale rappresentante della Ditta e Responsabile Tecnico dell'impianto.

Quanto tutto sopra esposto è finalizzato all'aggiornamento del proprio titolo autorizzativo n. DPC/DA21/76 del 28.05.2015 e voltura n. DPC026/249 del 06/10/2021 e adeguamento al nuovo DM n. 127/2024 - EOW.

Pescara, 19/11/2024

Il Tecnico Dott.

Giuseppe Simone Milillo



L'impresa titolare dell'autorizzazione


CICCHITTI SRL
Sede Leg.: Via Argentin, 396
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
P.IVA: 01819990704
Cap. Soc.: 50.000
Sede Oper.: Via Castellana - 66021 CASALBORDINO (CH)

(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. 127 del 28 Giugno 2024
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L'11/09/2024 SERIE GENERALE n.213
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)


Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. 127 del 28 Giugno 2024		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

(NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. 127 del 28 Giugno 2024 pubblicato in Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana dell'11/09/2024 Serie Gen. N. 213;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:



Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13139: Aggregati per malta;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)



<input type="checkbox"/> UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale.parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;



- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

lì, _____
(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 184-ter (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). — 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/249 del 06/10/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015 - Impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani – **Volturazione** titolarità provvedimento **dalla Ditta S.C. S.r.l.** – con sede Legale in Via Laterni, 23 Comune di Casalbordino (CH) – alla Ditta **CICCHITTI S.r.l.** con sede legale in Via Vittorio Argentieri n° 396 – Comune di Montenero di Bisaccia (CB).

- ❖ **Titolarità autorizzazione:** **CICCHITTI S.r.l.** (ex S.C. S.r.l.);
- ❖ **C.F./P.IVA:** 01819990704;
- ❖ **Sede legale:** Via Vittorio Argentieri n° 396 – Comune di Montenero di Bisaccia (CB);
- ❖ **Sede Impianto:** Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani;
- ❖ **Codice SGRB di riferimento:** AU-CH-035;
- ❖ **Operazioni di Recupero:** R13 – R4 – R5;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dell'istanza trasmessa per il tramite del SUAP Associazione Comuni Trigno Sinello (Numero pratica 104514) in data 15.01.2021, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in data 18.01.2021 con il prot. n° 0014325/21, da parte dell'Amministratore Unico della CICCHITTI S.r.l. inerente la **richiesta di voltura** dell'Autorizzazione Regionale rilasciata alla Ditta S.C. Srl con D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015, con allegata documentazione, conservata agli atti del SGRB-dpc026 e consultabile su piattaforma informatica dello stesso, di seguito elencata:

- 1) C.I. Tecnico;
- 2) Autocertificazione antimafia (art. 88 co.4-bis e art. 89 D.lgs. 159/2011) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 DPR 28.12.2000 n. 445) dell'Amministratore Unico della CICCHITTI Srl;
- 3) Domanda di variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015, dell'Amministratore Unico della CICCHITTI S.r.l.;
- 4) Visura catastale;
- 5) Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015;
- 6) Visura camerale;
- 7) Atto notarile – Repertorio n° 3933 – Raccolta n° 3214;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19.11.2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e s.m.i.;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. . L370/44 del 30.12.2014*), come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche, che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (EER), in vigore dal 01/06/2015;

RICHIAMATA la "*Linea guida ISPRA sulla classificazione dei rifiuti*" di cui alla Delibera del Consiglio SNPA - Seduta del 27/11/2019. Doc n. 61/19;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- l'art. 196 *“Competenze delle Regioni”*;
- l'art. 208 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”*;

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”* (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. (BURAT n. 10 Straordinario del 21/12/2007) ed in particolare l'art. 45;

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 *“Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”*;

VISTA la DCR 07.07.2018, n. 110/8 *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento”*, riferita al vigente PRGR;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali in materia di comunicazione di varianti ad autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e requisiti di esercizio degli impianti:

- DGR 25/08/2016, n. 547 *“D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione”*;
- DGR 04.12.2008, n. 1192 *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”* e s.m.i.;
- DGR 09.11.2007 n. 1227 *“D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”* e s.m.i.;
- DGR 28.04.2016, n. 254 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni, per quanto applicabili al presente provvedimento:

- Legge 26.10.1995 n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- DD.MM. 05.02.1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;
- D.M. 01.04.1998, n. 145 *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. 01.04.1998, n. 148 *“Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 *“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”* pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- D.lgs. 08.03.2006, n. 139 *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229”*, pubblicata sulla G.U. n° 80 del 05.04.2006 – Supplemento ordinario n. 83;
- DGR 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURAT n. 55 del 27 giugno 2007;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 del 17.07.2007 *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”* pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;

- DGR 09.11.2007 n. 1227 “D.lgs. 03.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria” e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell'11.01.2008 “D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;
- D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;
- DGR 22.02.2009, n. 129 “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005”;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;
- D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 31.05.2010 – Supplemento Ordinario;
- Legge 30.07.2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicata sulla G.U. n° 176 del 30.07.2010 – Supplemento Ordinario n. 174 – In vigore dal 31.07.2010;
- L.R. 29.07.2010 n. 31 - CAPO V in materia di “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”;
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”;
- D.lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione Rifiuti: “Applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”. Rottami metallici per quanto applicabile;
- D.P.R. 01.08.2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “End of Waste”, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento, per quanto applicabile;
- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- L.R. 01.10.2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”;
- D.lgs. 04.03.2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 - Serie generale;
- DGR 07.02.2019 n. 118 “Revoca e Sostituzione integrale dell'Allegato I alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l'Allegato I “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - Parte II Titolo III “Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”;
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 “+-Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46";

- D.lgs. 26.06.2015, n. 105 *"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"* pubblicato sulla G.U. n° 161 del 14.07.2015 – Serie generale;
- D.M. 03.08.2015 *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 08 marzo 2006 n. 139"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- D.lgs. 29.05.2017, n. 97 *"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* pubblicato sulla G.U. n° 144 del 23.06.2017;
- DGR 27.10.2017, n. 621 *"D.M. Ambiente del 26.05.2016 – D.lgs. 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. – Legge 28.12.2015, n° 221 – L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i. – D.G.R. n° 383 del 21.06.2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Atto di indirizzo"*;
- DGR 14.11.2017, n. 660 *"Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA"*;
- D.lgs. 06.10.2018, n. 127 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 delle legge 30 settembre 2004, n. 252", pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06.11.2018;*
- Circolare ministeriale del 15.03.2018 *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- Circolare del 15.03.2018 prot. n. 4064 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (MATT) *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- D.L. 04.10.2018, n. 113 *"Disposizioni urgenti in materia di progettazione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*, pubblicato sulla G.U. – Serie generale – n° 231 del 04.10.2018;
- Legge 01.12.2018, n. 132 *"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 04 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.12.2018 n° 181 – Serie Generale;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L'Inquinamento del 21.01.2019, prot. n.1121 *"Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- Legge 11.02.2019, n. 12 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione"* pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 *"Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti"*;
- Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la*

risoluzione di crisi aziendali” – Pubblicata nella G.U. n° 02 Novembre 2019, n. 257 - Specificatamente l’art. 14 bis;

- L.R. 04.07.2019. n. 15 avente per oggetto: *“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”*;

RICHIAMATO il seguente Provvedimento autorizzativo:

➤ **D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015**, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. **Ditta S.C. S.r.l.** – Sede Legale: Via Laterni, 23 CASALBORDINO (CH) e Sede Operativa in C.da Castellani snc CASALBORDINO (CH) – Foglio di mappa 12, particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq 21.245,00 **C.F. CCCSFN76H19L113H** – **P.IVA 02181720695**. Autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. **Operazioni:** R13-R4-R5;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) prot. n° 0327648/21 del 04.08.2021, nella quale vengono restituite alla Ditta S.C. Srl le garanzie finanziarie ed autorizzazione alla prosecuzione delle attività;

TENUTO CONTO della nota della Associati Partners Srls datata 27.09.2021, acquisita in pari data al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dpc026 con la trasmissione dell’ avvenuto pagamento del compenso professionale da parte del Committente per la prestazione resa ai sensi della L.R. 04.07.2019 n° 15;

RICHIAMATA la Circolare prot.n. 4064 del 15.03.2018 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATTM) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

RICHIAMATA la Circolare prot.n. 1121 del 21.01.2019 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATTM) avente per oggetto: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

RICHIAMATO il “Codice Antimafia” di cui al D.lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot.n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all’applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

VISTO il comma 3 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (*G.U. - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019*), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, recante: *«Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»*, che dispone: “omissis .. 3. All’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3 -bis . Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. .. omissis”;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere alla volturazione del titolo autorizzativo sopra richiamato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs.152/06 e s.m.i., per quanto di competenza;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell’amministrazione digitale*” e s.m.i.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di **PRENDERE ATTO dell’istanza di volturazione della titolarità** dell’autorizzazione D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015 per l’impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani, trasmessa dalla **CICCHITTI Srl** con nota del 15/01/2021, da **S.C. Srl** (C.F. – P.IVA 02181720695) con sede legale in Via Laterni, 23 Comune di Casalbordino (CH) a **CICCHITTI Srl** (C.F. e P. IVA 01819990704) con sede legale in Via Vittorio Argentieri n° 396 – Comune di Montenero di Bisaccia (CB);
- 2) di **PRENDERE ATTO dell’Atto notarile** del giorno **13.11.2020** (Repertorio n° 3933 – Raccolta n° 3214), redatto dal Notaio **Giacinto Gianpiero Di Tillo** per l’impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani;
- 3) di **AUTORIZZARE** la volturazione della titolarità dell’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015 da “**S.C. Srl** (C.F. – P.IVA 02181720695) con sede legale in Via Laterni, 23 Comune di Casalbordino (CH) a **CICCHITTI Srl** (C.F. e P. IVA 01819990704) con sede legale in Via Vittorio Argentieri n° 396 – Comune di Montenero di Bisaccia (CB);
- 4) di **PRESCRIVERE** alla **CICCHITTI S.r.l.** il rispetto di tutto quanto riportato nell’Autorizzazione Regionale D.D n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015;
- 5) di **OBBLIGARE** la società beneficiaria della presente determinazione, alla volta delle garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 254/16, entro il termine di **15 (quindici) giorni** dall’emanazione del presente provvedimento;
- 6) di **STABILIRE** che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n° DPC/DA21/76 del 28.05.2015 di cui si richiamano tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
- 7) di **FARE SALVI** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
- 8) di **DISPORRE** che il presente Provvedimento è classificato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) – con codice: **AU-CH-035** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
- 9) di **PRESCRIVERE** alla **CICCHITTI S.r.l.**, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel testo coordinato del Decreto Legge 04.10.2018 n° 113, nella Legge n° 132 del 01.12.2018 e in particolare della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento prot.n. 1121 del 21.01.2019;
- 10) di **PRESCRIVERE** che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e presentata, ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, tramite il SUAP competente per territorio;
- 11) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene trasmesso alla **CICCHITTI S.r.l.** (C.F. e P. IVA 01819990704) e al SUAP territorialmente competente;

- 12) di **TRASMETTERE** copia del presente Provvedimento al Comune di Casalbordino (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Sub-Provinciale di San Salvo – Vasto (CH);
- 13) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente Provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 14) di **TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- 15) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppo
(Firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7468F8286F074B9FE147B23839BCD8ECF0EB4E7A34FDF22417927EB85C177E96

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Dipartimento DPC026/249

Data determinaData determina 06/10/2021

Progressivo 12511/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAGIAKE-72979

PASSWORD 2SUeK

DATA SCADENZA 06-10-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



DETERMINAZIONE n. DPC/DA21/

76

del **28 MAG. 2015**

DIREZIONE: DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta S.C. S.r.l.- sede legale Via Laterni, 23, CASALBORDINO (CH) e sede operativa in C.da Castellani di Casalbordino - Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq. 21.245,00 C.F. I - P.I. n. 02181720695 Autorizzazione per la realizzazione l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. **R13/R4/R5.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*";

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 "*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*", pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come riportato all'art. 188 ter del suddetto D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i., avente per oggetto: "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*";

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: "*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. - requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*";

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*";

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: "*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: "*Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

PRESO ATTO del giudizio N. 2096 delc23/10/2012 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale de L'Aquila con il quale è stato espresso un parere di rinvio per le seguenti motivazioni ... "*l'area ricade in zona agricola del vigente PRG ed è necessario chiarire se la stessa risulta individuata come DOC, DOP o I.G.T. /aree agricole di particolare interesse ai sensi della LR 45/2007 - criterio escludente). Inoltre va meglio individuata la scapata morfologica del PAI nonché dettagliata la gestione delle acque meteoriche. Infine nello Studio vanno aggiornati i riferimenti normativi*";

DATO ATTO che la Ditta in oggetto, con nota del 19.07.2014, acquisita al protocollo regionale in data 24 luglio 2014, al n. 200264, ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani, allegando i relativi elaborati progettuali;

PRESO ATTO del giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale de L'Aquila n. 2188 del 2 aprile 2013, rilasciato dal CCR VIA Abruzzo dell'Aquila, con il quale, vista la comunicazione della Ditta con la quale si chiede la sospensione della pratica in esame, è stata conseguentemente disposta la sospensione della procedura VIA;

RICHIAMATO il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale de L'Aquila n. 2323 dell'11 novembre 2013, rilasciato dal CCR VIA Abruzzo dell'Aquila, con il quale si rilascia **parere favorevole all'esclusione della procedura VIA**;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. 237555/RA dell'11 settembre 2014 con la quale il SGR comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., con contestuale convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 16 ottobre 2014;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 16 ottobre 2014 che qui di seguito si riportano:

... " **Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR)** attesta preliminarmente che tutti i presenti sono abilitati a presenziare ai lavori della CdS ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Preliminarmente si richiama e si dà lettura del contenuto del giudizio favorevole alla esclusione dalla procedura di VIA espresso dal CCR-VIA con giudizio n. 2323 del 11.12.2013.

Si prende atto e si dà lettura delle seguenti comunicazioni pervenute agli atti del SGR:

- **Nota del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara Ufficio di Chieti prot. 253515/RA del 29.09.2014** con la quale si comunica che non è stato possibile scaricare dal sito SUAP competente la documentazione tecnica inerente la domanda di cui in oggetto;
- **nota della ASL n. 2 Dipartimento di Prevenzione prot. 4629/LV del 19.09.2014**, acquisita al prot. RA/249892 del 24.09.2014 del SGR, con la quale si comunica che non è stato possibile prendere visione della documentazione e si chiede la trasmissione della stessa tramite PEC;
- **nota della Direzione Politiche della Salute del 30 settembre 2014 prot. RA/254111 / DG21/IAN. 13** con la quale si delega il SIESP a rappresentare la Direzione stessa;
- **nota ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo prot. 1591 del 14/10/2014** con la quale si comunica che vi sono stati problemi nella visualizzazione della documentazione e che ciò è stato possibile il giorno venerdì 10 c.m., in tempi troppi ristretti rispetto alla data odierna, chiedendo la posticipazione della data per il rilascio del relativo parere.

Preliminarmente il rappresentante del **Comune di Casalbordino**, deposita Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 7 ottobre 2014, con la quale si esprime **parere tecnico favorevole con prescrizioni**, atto che viene acquisito agli atti della Conferenza.

Il rappresentante della Provincia di Chieti dichiara di non aver avuto modo di consultare la documentazione inerente la presente pratica in quanto vi sono stati problemi informatici in tal senso. A tal proposito chiarisce che la normativa prevede che la documentazione deve essere trasmessa dal SUAP a tutti gli Enti in via informatica. E' prevista, altresì, una procedura di pubblicazione dei documenti su apposito sistema informatico condiviso fra tutti gli Enti interessati. Ad oggi non risulta nessuna disposizione in merito. I portali utilizzati da singoli SUAP risultano essere ad uso proprio e non condiviso. Tale procedura non consente di avere certezza da parte della Provincia dei documenti caricati nel sistema nè l'effettiva data di ricezione, che non può essere la singola comunicazione di pubblicazione sul portale del SUAP.

In ogni caso il rappresentante della Provincia di Chieti chiede all'Arta di fornire chiarimenti in relazione all'impianto di nebulizzazione di cui al progetto. Nello specifico chiede se esso è configurabile come sistema di abbattimento delle polveri, in tal caso si chiede che siano fornite specifiche prescrizioni in tal senso, ovvero se, in alternativa, lo stesso sia configurabile come un impianto di prevenzione alla formazione di emissioni di polveri e di emissioni diffuse. In tal caso non si configurerebbe l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni.

Il rappresentante della Provincia di Chieti chiede comunque chiarimenti alla Ditta in ordine alla gestione delle acque. Si chiede specifica documentazione con la separazione delle acque industriali derivanti da area di messa in riserva, area di accettazione, area di deposito temporaneo di rifiuti in cumuli e le eventuali acque di prima pioggia indicando le modalità di trattamento. Se fossero scaricate sul suolo sarà necessario produrre la documentazione tecnica prevista e indicata sul sito della Provincia di Chieti. Per la acque meteoriche di dilavamento è necessario effettuare la verifica dell'applicazione degli artt. 17 e ss. L.R. 31/2010.

Per quanto attiene l'eventuale scarico, sia delle acque meteoriche sia delle acque derivanti dal trattamento in corpo idrico recettore, è necessario effettuare la verifica idraulica. A tal proposito si specifica che qualora tale corpo idrico fosse individuato su autonoma particella la documentazione da presentare è scaricabile sul sito della Provincia di Chieti Settore Acque Pubbliche.

In merito a tale aspetto il rappresentante del **Comune di Casalbordino** fa presente che se la stessa documentazione deve essere presentata al Comune qualora il rilascio del parere sia di propria competenza.

Il rappresentante del SGR chiede alla Ditta la produzione della documentazione attestante la modifica del Piano di ripristino della cava dismessa da parte del Servizio regionale competente.

La Ditta si impegna a fornire le integrazioni richieste dal Comune di Casalbordino, dalla Provincia di Chieti e dal SGR in ordine alla cava dismessa.

Considerata l'assenza degli Enti a causa delle predette difficoltà di consultazione della documentazione, i partecipanti concordano di rinviare ogni valutazione ad una prossima seduta di CdS che il SGR si impegna a convocare. Il SGR trasmetterà la documentazione agli Enti che hanno avuto difficoltà a visualizzare la stessa al fine di permettere il rilascio del relativo parere di competenza...";

VISTA la nota prot. RA/275395 del 21.10.2014 del SGR con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 16/10/2014;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA ABRUZZO, Distretto di San Salvo, prot. 1633 del 21/10/2014 con il quale si trasmette il **parere tecnico favorevole** nel rispetto delle seguenti condizioni, previa acquisizione dell'aggiornamento dei dati:

- *Le quantità massime di rifiuti non pericolosi che possono essere gestite annualmente, coincidono con le quantità massime recuperabili così come previsto dalla normativa vigente per la specifica attività di recupero svolta nello stabilimento;*
- *Le quantità di rifiuti recuperati non devono superare le potenzialità istantanea ed annua riportati in tabella;*
- *Durante la movimentazione e la lavorazione dei materiali devono essere adottate tutte le cautele per limitare la dispersione delle polveri;*
- *La gestione delle acque di prima pioggia dell'area della messa in riserva deve rispettare la normativa di settore;*
- *L'individuazione dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero è soggetto al rispetto della normativa di settore e nello specifico alla conformità dei valori limite per il test di cessione;*

VISTA la nota del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Chieti prot. RA/310653 del 21.11.2014 con la quale è stato richiesto di integrare la pratica in relazione alla compatibilità urbanistica e, in caso contrario, di attivare la procedura per l'acquisizione dell'art. 89 DPR 380/2001 presentando lo studio di microzonazione sismica;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta SC Srl con nota del 18.11.2014, acquisita al prot. RA/317991 del 28.11.2014 del SGR, a seguito delle risultanze e richieste di cui alla Conferenza dei Servizi del 16.10.2014, e conseguente richiesta di revisione del parere ARTA datata 18.11.2014 acquisita in pari data al prot. RA/310779 del SGR;

VISTA altresì la Relazione illustrativa Microzonazione Sismica del Dicembre 2014⁹ firma del Tecnico incaricato Dott. Geol. Angelo Di Ninni, trasmessa dalla Ditta SC Srl con nota datata 15.12.2014 acquisita al prot. RA/338218 del 18.12.2014 del SGR;

VISTA la nota prot. RA/32238 del 6 febbraio 2015 del SGR con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 19 febbraio 2015;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 19 febbraio 2015 che qui di seguito si riportano:

..” Preliminarmente si richiama e si dà lettura del verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 16 ottobre 2014.

Si dà lettura, altresì, della nota pervenuta dal Distretto di San-Salvo Vasto dell'ARTA Abruzzo, prot. n. 264 del 18.02.2015, nella quale si esprime parere favorevole all'iniziativa proposta dalla Ditta SC Srl di Casalbordino (CH), fissando alcune prescrizioni e condizioni riportate nel parere stesso.

Tenuto conto che agli atti della Conferenza dei Servizi risultano, sino ad oggi, acquisiti i pareri del Comune di Casalbordino e di ARTA Abruzzo oltre al giudizio di V.A., mentre per le altre Amministrazioni coinvolte, che non hanno manifestato ancora la propria posizione, si ritiene di formulare un apposito invito, nei termini di legge, decorsi i quali sarà preannunciato il rilascio della richiesta autorizzazione regionale, escludendo ulteriori richieste di integrazione documentale.

Eventuali dinieghi all'iniziativa indicata in oggetto, saranno valutati ai sensi di legge e comunque acquisiti al di fuori dell'attività di questa Conferenza dei Servizi. “;

PRESO ATTO del parere ARTA ABRUZZO Distretto di San Salvo prot. 264 del 18/02/2015 con il quale si trasmette il **parere tecnico favorevole** sulla base delle seguenti premesse:

“In riferimento alla Vs. nota prot. n. 032238 del 06.02.2015, facendo seguito alla precedente nota ARTA n. 1633 del 21.10.2014 ed in relazione ai chiarimenti forniti dalla ditta, acquisiti al protocollo ARTA con nota n. 1859 del 19.11.2014, si forniscono le seguenti precisazioni in merito ai codici CER, ai quantitativi di rifiuti e alle potenzialità dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi. La disamina della documentazione integrativa ha evidenziato che i rifiuti ammissibili all'impianto sono quelli appartenenti alla famiglia dei materiali da costruzione e demolizione e precisamente quelli indicati nell'All.1 della Relazione

Tecnica (luglio 2014) e non solo quelli riportati nel precedente parere ARTA del 21.10.2014. Anche le potenzialità dell'impianto sono da considerarsi variate in seguito alle precisazioni fornite ossia: la capacità totale annua è pari a 20.000t e la capacità istantanea è pari a 80 t/g.

Inoltre, dalla disamina della Relazione Tecnica Integrativa del novembre 2014, in merito ai chiarimenti sulla gestione delle polveri all'interno dell'impianto è emerso che trattasi di emissioni diffuse di materiale "particellare" proveniente sia dalla frantumazione a mezzo frantoio e sia dalla movimentazione del materiale.

Tenuto conto di questo aspetto si prescrive al Gestore dell'impianto di attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

In particolare visto che dalla documentazione risulta che il tipo di abbattimento utilizzato è costituito da nebulizzatori e/o umidificatori a spruzzo di acqua, si propone che il Gestore installi un apposito contatore volumetrico che dia evidenza dei consumi di acqua; consumi che devono essere annotati in un apposito registro. Si prospetta, naturalmente, anche l'adozione del registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento, ove previsto.

Infine si ritiene necessario che la ditta presenti apposito QRE così come previsto dalla DGR 517/07 debitamente compilato (punto di emissione n., provenienza, durata emissione, frequenza emissione nelle 24 h, tipo di sostanza inquinante, tipo di impianto di abbattimento) in cui indicare i punti di emissione diffuse del materiale "particellare";

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata dal legale rappresentante della Ditta SC Srl si. Stefano Cicchitti ai fini della dichiarazione di non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 D.Lgs 159/2001 e l'autocertificazione ai sensi della DGR n. 1227/2007 smi datata 20/05/2015 ed acquisita al prot. RA/ 139391 del 26 maggio 2015 del SGR;

RICHIAMATA la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RITENUTO quindi, di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della ulteriore comunicazione antimafia all'esito della verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; per quanto sopra si considerano pertanto favorevolmente acquisiti gli assenti degli altri componenti la Conferenza dei Servizi; si precisa tuttavia che il perfezionamento delle procedure relative alla applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Testo Unico per l'Edilizia - risulta in capo alla Ditta beneficiaria del presente provvedimento, di stretta competenza del Comune Chieti, e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; in conseguenza di quanto sopra si prescrive alla Ditta di esibire la documentazione comprovante la regolarità della realizzazione delle opere strutturali e di quanto altro realizzato, in conformità al progetto che qui si approva, all'atto della comunicazione di avvio delle operazioni di gestione dell'impianto;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta istante, dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **FARE PROPRIO** il contenuto dei verbali delle conferenze dei servizi tenutesi in data 16 ottobre 2014 e 19 febbraio 2015, richiamati in premessa;
- 2) di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., nonché ai sensi delle disposizioni 124 e 269 del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta S.C. S.r.l. - C.I. - P.I. n. 02181720695 sede legale Via Latemi, 23, CASALBORDINO (CH) e sede operativa in Contrada Castellani di Casalbordino - Foglio di mappa 12 particelle n. 4039, n. 4041 in parte per complessivi mq. 21.245,00 inerente l'autorizzazione per la realizzazione l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi ubicato nel Comune di Casalbordino (CH) in C.da Castellani. Attività R13/R4/R5, costituito dagli elaborati qui di seguito elencati:

Codice Elaborato	TEMATISMO	Scala
RT	Relazione Tecnica	-
TAV. 01	Inquadramento generale	varie
TAV. 02	Vincolistica	varie
TAV. 03	Planimetria generale con particolari impiantistici e layout impianto	varie
TAV. 04	Planimetria rete idrica	varie
-ALLEGATO I. Elenco rifiuti ammissibili all'impianto		
-ALLEGATO II. RELAZIONE GEOLOGICA ed IDROGEOLOGICA a cura del dott. geol. A. Di Ninni		
-ALLEGATO III. Documenti di apertura e chiusura Cava		
-ALLEGATO IV. Certificato di destinazione urbanistica		
-ALLEGATO V. Conformità dell'impianto di frantumazione		
-ALLEGATO VI. Giudizio N° 2323 del 11.12.2013		
RTI	Relazione Tecnica integrativa	-
TAV.03 Rev.01	Planimetria generale con particolari impiantistici e layout impianto	varie
TAV.04 Rev.01	Planimetria rete idrica	varie

- 3) di **AUTORIZZARE** la Ditta indicata in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati a recupero rifiuti meglio identificati nella tabelle che seguono e secondo le potenzialità e le modalità ivi meglio specificate:

Codici CER	Descrizione	Attività recupero	Potenzialità giornaliere (t/g)	Potenzialità annua (t/a)
17 01 01	Cemento	R13 R4 R5	80 t/g	20.000 t/a
17.01 02	Mattoni			
17 01 03	Mattonelle e ceramiche			
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*			
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01			
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*			
17 02 01	Legno	R13		
17 02 03	Plastica	R13		

- 4) di **STABILIRE** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- I rifiuti messi in riserva presso l'impianto devono essere avviati alla successiva operazione di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione ai sensi della normativa vigente;
- L'area destinata alla messa in riserva deve essere dotata di adeguata copertura in modo da evitare il contatto dei cumuli con gli agenti atmosferici;
- L'operazione di messa in riserva di rifiuti deve essere eseguita in modo separato e distinto per ciascuna tipologia di rifiuto;
- I rifiuti non recuperabili prodotti in sito dalle attività di cernita e selezione devono essere suddivisi per tipologie omogenee e gestiti idoneamente in appositi spazi e contenitori distinti;
- Al fine di limitare la formazione e la dispersione delle polveri devono essere mantenute idoneamente umide a mezzo di bagnature tutte le aree interne al cantiere potenzialmente in grado di originare fenomeni emissivi come i piazzali, la viabilità interna, i cumuli di rifiuto e i cumuli di prodotti recuperati;

- Il riconoscimento come MPS dei materiali originati dalle operazioni di recupero (R5) deve essere effettuato prima che il prodotto lavorato esca dall'impianto.
 - Le quantità massime di rifiuti non pericolosi che possono essere gestite annualmente, coincidono con le quantità massime recuperabili così come previsto dalla normativa vigente per la specifica attività di recupero svolta nello stabilimento;
 - Le quantità di rifiuti recuperati non devono superare le potenzialità istantanea ed annua riportati in tabella;
 - Durante la movimentazione e la lavorazione dei materiali devono essere adottate tutte le cautele per limitare la dispersione delle polveri;
 - La gestione delle acque di prima pioggia dell'area della messa in riserva deve rispettare la normativa di settore;
 - L'individuazione dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero è soggetto al rispetto della normativa di settore e nello specifico alla conformità dei valori limite per il test di cessione.
 - Il Gestore dell'impianto dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
 - Considerato che dalla documentazione risulta che il tipo di abbattimento utilizzato è costituito da nebulizzatori e/o umidificatori a spruzzo di acqua, il Gestore dovrà installare un apposito contatore volumetrico che dia evidenza dei consumi di acqua; consumi che devono essere annotati in un apposito registro. Dovrà essere adottato il registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento, ove previsto.
 - La ditta dovrà presentare apposito QRE così come previsto dalla DGR 517/07 debitamente compilato (punto di emissione n., provenienza, durata emissione, frequenza emissione nelle 24 h, tipo di sostanza inquinante, tipo di impianto di abbattimento) in cui indicare i punti di emissione diffuse del materiale "particellare".
 - Sistemazione a verde delle aree antistanti e retrostanti l'impianto;
 - Il deflusso delle acque meteorologiche dovrà essere regimentato in modo che vengano salvaguardati i terreni di proprietà privata e le strade comunali poste a valle;
 - In merito alla prescrizione dettata dal Comune di Casalbordino circa la necessità di stipulare una convenzione con la Ditta al fine di effettuare la manutenzione della strada comunale interessata dal transito dei mezzi d'opera e la corresponsione di una cauzione di Euro 10.000,00 in favore e su richiesta dell'Ente stesso, si rinvia, ai fini dell'adempimento, agli accordi che saranno intrapresi tra gli interessati in separata sede;
- 5) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;
- 6) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
- 7) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
- o documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);
 - o comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
 - o data di avvio dell'impianto;
 - o documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - o copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa;
 - o Copia istanza di cancellazione dall'iscrizione al RIP presso la Provincia di Chieti inerente l'esercizio dell'attività in procedura semplificata;
- 8) di **DISPORRE** che entro **180 giorni** (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- o la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - o la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - o l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

- o il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - o l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - o la predisposizione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell'allegato parere ARTA Abruzzo;
- 9) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti c/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- o deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - o deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - o devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - o devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 11) di **RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all'ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
- 12) di **RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;
- 13) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14) di **OBBLIGARE** la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell'impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
- 15) di **STABILIRE** che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt. li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell'impianto, si rendessero necessari movimenti di terra, ancorché di modesta entità, non previsti nel progetto che si approva con il presente provvedimento, per materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa di settore;
- 16) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 17) di **RISERVARSI** l'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all'esito della acquisizione della comunicazione antimafia prevista dal vigente "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché all'esito delle verifiche in ordine alle autocertificazioni prodotte dalla Ditta ai sensi del D.P.R. n. 445/2010;
- 18) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, copia dell'autorizzazione viene trasmessa al competente SUAP che provvederà ad effettuare la notifica ai sensi di legge presso la sede legale della Ditta;
- 19) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Casalbordino, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto sub provinciale di San Salvo Vasto;
- 19) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 20) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'Estensore
Marco Famoso

Il Dirigente del Servizio
Ing. Gianfranco Piselli

Il Responsabile dell'Ufficio
Marco Famoso